

## **REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165**

### **Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dall'articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dall'articolo 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e dal decreto legge n.112/2008 convertito con legge del 6 agosto 2008 n. 133.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

### **Art. 2 - Individuazione del fabbisogno**

1. Il Responsabile dell'Area o del Settore interessato, è tenuto a presentare all'Ufficio Risorse Umane la richiesta relativa alla collaborazione, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge.
2. L'Ufficio Risorse Umane verifica :
  - la congruenza con il fabbisogno dell'Amministrazione, con le funzioni istituzionali, con i piani e i programmi sull'attività amministrativa adottati, o previsti dalla legge, nonché la temporaneità della necessità;
  - l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'Amministrazione, tenendo conto delle mansioni esigibili.
3. L'Ufficio Servizi Contabili verifica la disponibilità di bilancio, ed esprime parere favorevole sulla compatibilità della spesa prevista con i limiti imposti dalla legge.

### **Art. 3 - Individuazione delle professionalità**

1. Acquisito il parere favorevole del Segretario Generale, il Responsabile dell'Area o del Settore interessato predisporre un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
  - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente, o previsti dalla legge;
  - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
  - c) la durata dell'incarico;
  - d) il luogo dell'incarico e le modalità di realizzazione del medesimo;
  - e) il compenso per la prestazione adeguatamente motivato, e tutte le informazioni correlate, quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
  - f) l'indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso è individuato il termine per la presentazione dei curriculum e delle relative offerte, ed il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3. In ogni caso, per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico, occorre:
  - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
  - b) godere dei diritti civili e politici;
  - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
  - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001, strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

#### **Art. 4 - Procedura comparativa**

1. Il Responsabile dell'Area o del Settore interessato procede alla valutazione dei curriculum presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.
2. Ogni singolo curriculum sarà valutato sulla base dei seguenti elementi:
  - a) qualificazione professionale;
  - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
  - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
  - d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
  - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.
3. E' facoltà dell'Amministrazione prevedere, per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi, l'espletamento di un colloquio o la presentazione di proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
4. Per gli incarichi di assistenza legale, contabile e tecnica, l'Amministrazione, in base ad appositi avvisi recanti l'indicazione di specifici requisiti che i professionisti devono possedere, procede alla compilazione di elenchi, dai quali attingerà nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne.
5. Tali elenchi saranno aggiornati ogni tre anni.

#### **Art. 5 – Esclusioni**

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, commi 6, 6-bis e 6-quater, del decreto legislativo n. 165/2001 i componenti degli organismi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e degli organi di valutazione e controllo strategico previsti dagli artt. 35 e ss. del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254.
2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali, che si esauriscano in una prestazione episodica che il collaboratore

svolge in maniera saltuaria, che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente, e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate dall'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001.

3. Sono, altresì, escluse dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le collaborazioni meramente occasionali da attribuirsi in caso di urgenza, ovvero quando l'importo complessivo della spesa non superi €20.000,00, oltre IVA, secondo quanto disposto dall'art. 56 del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 (Regolamento gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio) riguardante la fornitura di servizi in economia delle Camere di Commercio.

#### **Art. 6 - Durata del contratto e determinazione del compenso**

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. Il Responsabile dell'Area o del Settore interessato provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e della qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato.
3. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'Amministrazione.
4. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

#### **Art. 7 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. Il Responsabile dell'Area o del Settore interessato verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, e in particolare quando la realizzazione dello stesso sia correlata a

fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile dell'Area o del Settore interessato può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile dell'Area o del Settore interessato può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il Responsabile dell'Area o del Settore interessato verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

#### **Art. 8 - Pubblicità ed efficacia**

1. Dell'avviso di cui all'articolo 3, si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'Amministrazione e/o attraverso altri mezzi di comunicazione.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. I contratti di collaborazione sono efficaci solo a decorrere dalla data di pubblicazione, sul sito istituzionale, del nominativo del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso, così come previsto dall'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007.